

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA

- La legge 15 dicembre 2014 n. 186 *“Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio”* tra le altre disposizioni, ha introdotto l'art. 648-ter 1 c.p. La lettera della legge dispone l'applicazione della “pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, imprenditoriali, o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa”.

Il legislatore, dopo aver introdotto il reato di autoriciclaggio nel codice penale, ha provveduto ad includere la medesima fattispecie criminosa tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ex d.lgs. 231/2001, all'art. 25 *octies*. Dal punto di vista sanzionatorio, oltre alle sanzioni previste in caso di commissione del reato di autoriciclaggio da parte delle persone fisiche, è prevista anche la sanzione amministrativa a carico dell'ente che abbia beneficiato di un interesse o di un vantaggio a seguito della commissione del reato, a meno che la società stessa non dimostri di essersi dotata di adeguati modelli di organizzazione, gestione e controllo. La lettera della legge prevede che in caso di commissione dei reati di cui agli articoli 648, 648 *bis*, 648 *ter* e dal 1° gennaio 2015 anche all'art. **648 ter 1**, si applichi all'ente la sanzione pecuniaria **da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Il secondo comma del nuovo art. 25 octies prevede anche l'applicazione della sanzione interdittiva.**

- Il giorno 29 maggio 2015 è entrata in vigore la legge 22 maggio 2015 n. 68: *“disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.”*
Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è stato inserito il titolo VI-*bis* rubricato DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE. Il legislatore nel medesimo provvedimento ha specificato quali sono le fattispecie, tra le altre disposizioni, da introdurre nell'art. 25-*undecies* del d.lgs 231/01, apportando così le seguenti modificazioni al suddetto articolo:
1) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

- a) per la violazione dell'articolo **452-bis**, la sanzione pecuniaria **da duecentocinquanta a seicento quote**;
- b) per la violazione dell'articolo **452-quater**, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a ottocento quote**;
- c) per la violazione dell'articolo **452-quinquies**, la sanzione pecuniaria **da duecento a cinquecento quote**;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo **452-octies**, la sanzione pecuniaria **da trecento a mille quote**;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo **452-sexies**, la sanzione pecuniaria **da duecentocinquanta a seicento quote**;
- f) per la violazione dell'articolo **727-bis**, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo **733-bis**, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)

Le fattispecie punite dalle lettere f) e g) erano già inserite all'interno dell'art. 25-undecies e non vi è stata alcuna modifica.

Le lettere a,b,c,d,e, prevedono tutti nuovi delitti inseriti con la legge 68/15, per i quali sono previste le sanzioni amministrative a carico dell'ente che abbia beneficiato di un interesse o di un vantaggio a seguito della commissione di uno di tali reati prima espliciti, a meno che la società stessa non dimostri di essersi dotata di adeguati modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Questo il testo delle nuove fattispecie:

Art. 452-bis. -- (Inquinamento ambientale). – è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità , anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,

architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-*quater*. -- (*Disastro ambientale*). -- Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-*quinquies*. -- (*Delitti colposi contro l'ambiente*). -- Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-*sexies*. -- (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*). -- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452-*octies*. -- (*Circostanze aggravanti*). -- Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di

commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

- Il giorno 14 giugno 2015 è entrata in vigore la legge 27 maggio 2015 n. 69, recante *"Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"* (c.d. ddl "anticorruzione").

Il provvedimento anzitutto aumenta le pene previste dal codice penale per alcuni reati contro la pubblica amministrazione.

In particolare, per il peculato (art. 314) prevede la pena della reclusione da 4 a 10 anni e 6 mesi (oggi da 4 anni a 10 anni); per il delitto di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) prevede la pena della reclusione da 1 a 6 anni (oggi da 1 a 5 anni); per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) prevede la pena della reclusione da 6 a 10 anni (oggi da 4 a 8 anni); per il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) prevede la pena della reclusione da 6 a 12 anni (oggi da 4 a 10 anni); infine, per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) prevede la pena della reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi (oggi da 3 a 8 anni).

Vengono poi significativamente inasprite le pene per l'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. La pena prevista dal primo comma per il mero partecipe sarà la reclusione da dieci a quindici anni (sinora era da sette a dodici anni); quella prevista dal secondo comma per chi promuove, dirige o organizza l'associazione sarà la reclusione da dodici a diciotto anni (sinora era da nove a quattordici anni); mentre quella prevista dal quarto comma per i medesimi soggetti nel caso in cui l'associazione sia armata diviene rispettivamente della reclusione da dodici a venti anni (contro la reclusione da nove a quindici anni attuale) e da quindici a ventisei anni (contro la reclusione da dodici a ventiquattro anni attuale).

L'ultima parte del provvedimento concerne la disciplina delle false comunicazioni sociali. La novità principale è che il **falso in bilancio** torna ad essere punito come delitto.

In particolare, il nuovo testo dell'art. 2621 c.c. -- (*False comunicazioni sociali*) -- dispone che "fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni".

Il nuovo testo dell'art. 2622 c.c. -- (*False comunicazioni sociali delle società quotate*) --, invece, dispone che "gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni".

Il provvedimento introduce, infine, due nuovi articoli: il 2621-bis e il 2621-ter c.c.

Il primo prevede pene ridotte (da 6 mesi a 3 anni) per il reato di falso in bilancio di cui all'art. 2621 c.c. "se i fatti sono di lieve entità". La lieve entità viene valutata dal giudice, tenendo conto "della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta". La stessa pena ridotta si applica nel caso in cui il falso in bilancio riguardi le società che non possono fallire (quelle cioè che non superano i limiti indicati dall'art. 1 co. 2 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Il secondo dispone che ai fini dell'applicazione della nuova causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis c.p.

stabilisce che il giudice debba in tal caso valutare *"in modo prevalente l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società"*.

Per quanto riguarda il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono state apportate modifiche all'art. 25-ter, comma 1, inasprendo le sanzioni a carico dell'ente. In particolare:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo **2621** del codice civile, la sanzione pecuniaria **da duecento a quattrocento quote**»;

c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo **2621-bis** del codice civile, la sanzione pecuniaria **da cento a duecento quote**»;

d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo **2622** del codice civile, la sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento quote**»;

e) la lettera c) è abrogata.

Pertanto si aggiorna il modello di organizzazione, gestione e controllo

Approvato dal CDA in data 13 luglio 2015

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA

- Il decreto legislativo n 38 del 15 marzo 2017, *Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato*, in GU 75 del 30.3.2017 ha introdotto
- Modifiche all'articolo 2635 del codice civile:
 1. Il primo comma è sostituito dal seguente: *“salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato , gli amministratori i direttori generali, i direttori preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati, che anche per interposta persona, sollecitano o ricevono per se’ o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della società o dell’ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente articolo*
 2. Il terzo comma è sostituito dal seguente: *Chi anche per interposta persona offre, promette o da’ altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e secondo comma, è punito con le pene ivi previste*
 3. Al sesto comma le parole “utilità date o promesse” sono sostituite dalle seguenti “utilità date promesse o offerte”
- Dopo l'articolo 2635 del codice civile è inserito il seguente

Art. 2635 bis “ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI): ***Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà soggiace qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 2635 ridotta di un terzo.***

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sindaci ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri , anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata

Si procede a querela della persona offesa

- Dopo l'articolo 2635 bis è inserito il seguente

Art 2635 – ter (pene accessorie) La condanna per il reato di cui all'articolo 2635 primo comma, comporta in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32 bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o epr quello di cui all'rt. 2635 bis , secondo comma:

- **Modifiche al decreto legislativo 231/2001:** All'articolo 25-ter comma 1 del dvo 231/2001 la lettera s-bis) è sostituita dalla seguente: s-bis"per il delitto di corruzione tra privati nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 codice civile, la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote e nel caso di istigazione alla corruzione di cui al primo comma articolo 2635 bis codice civile, da 200 a 400 quote. Si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9 comma 2"
Pertanto si aggiorna il modello di organizzazione, gestione e controllo

Approvato dal CDA in data 3 ottobre 2017

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA
PARATELLO

10

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2017 la legge 30 novembre 2017, n. 179, attraverso la quale sono state apportate modifiche al Decreto Legislativo n. 231/2001 – Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La materia avente ad oggetto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, già disciplinata dal Decreto Legislativo n. 231/2001, è stata interessata dalle modifiche introdotte dall'art. 2 della Legge n. 179/2017.

La novella ha previsto un'integrazione alla disciplina contenuta nell'art. 6 del sopracitato Decreto concernente i "Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente".

La nuova norma, entrata in vigore il 29 dicembre 2017, interfaccia le norme sul lavoro a protezione dei dipendenti e collaboratori a fronte di "segnalazioni" circostanziate.

Più precisamente dopo il comma secondo dell'art. 6 del D. Lgs 231/01 sono stati introdotti i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

2-bis. *I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:*

a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA

10

d) ~~nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.~~

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Inoltre, il D.Lgs. 21/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68/2018 ed entrato in vigore lo scorso 6 aprile, contiene «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103».

La ratio del provvedimento sembra quella di riordinare la materia penale, preservando la centralità del Codice e frenando il proliferare di interventi legislativi "sparsi".

L'articolato normativo interviene dunque in più ambiti (tutela della persona, dell'ambiente, del sistema finanziario, reati di associazione di tipo mafioso e con finalità di terrorismo), abrogando disposizioni esterne al Codice penale e introducendone altre al suo interno.

In riferimento alla responsabilità degli enti, le novità riguardano la soppressione dell'articolo 3 della Legge 654/1975 (richiamato nell'articolo 25-terdecies del Decreto 231, "Razzismo e xenofobia") e dell'articolo 260 del D.Lgs. 152/2006 (richiamato invece nell'articolo 25-undecies, "Reati ambientali").

Le disposizioni abrogate non rimangono tuttavia prive di rilievo penale, poiché le medesime fattispecie vengono ora disciplinate all'interno del Codice: rispettivamente previste dai nuovi articoli 604-bis ("Propaganda e istigazione

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155

VIA ZANELLA

a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa") e 452-¹⁰
~~quaterdecies~~ ("Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti").

In conclusione, il richiamo contenuto nell'art. 25-undecies D.Lgs. 231/01 all'abrogato art. 260 D.Lgs. 152/2006 va ora inteso riferito al nuovo art. 452-quaterdecies c.p. mentre il richiamo contenuto nell'art. 25-terdecies all'abrogato art. 3, co. 3bis, L 654/1975 va ora inteso riferito al nuovo art. 604-bis, co. 3, c.p.

Pertanto si aggiorna il modello di organizzazione, gestione e controllo

Approvato dal CdA in data 20 settembre 2018.

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA
PARABIAGO

10
MI

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA

1) In data 18 Dicembre 2018 il Decreto Anticorruzione ("Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici") è divenuto legge.

L'art. 25 D.lgs. 231/01 rubricato "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione tra privati" è stato così riformato:

- introduzione del **nuovo reato presupposto di traffico di influenze illecite** (art. 346 bis c.p., anch'esso modif., a partire dal 31 gennaio 2019, dalla L. 3/2019): in caso di commissione di tale reato, si applica alla società la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote (art. 25 c. 1 D.Lgs. 231/2001 modif. dalla L. 3/2019 e art. 10 c. 2 D.Lgs. 231/2001).
- modifica alla **durata delle sanzioni interdittive** in caso di commissione dei reati di cui al comma 2 e 3 dell'art. 25 ossia concussione, induzione a dare o promettere utilità, corruzione (artt. 25 e 13 D.Lgs. 231/2001 modif. dalla L. 3/2019). In particolare:
 - se il reato è stato **commesso da un soggetto apicale**: la durata è non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni;
 - se il reato è stato commesso **da un soggetto non apicale**: la durata è non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni.
- aggiunto il comma 5 bis con cui è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata: *"Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2."*

2) Con la legge 3 maggio 2019, n. 39 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014. L'art. 5 c. 1 della legge in questione inserisce nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, un nuovo art. 25 *quaterdecies*, di cui si riporta di seguito il testo.

Art. 25 quaterdecies. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA
PARABIAGO

10
MI

1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Il delitto di frode sportiva (art.1 L. 401/1989) punisce "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

L'art. 4 della L. 401/1989, invece, disciplina numerosi delitti e contravvenzioni legati a esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Le sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. 231/2001 - di durata minima di 1 anno - saranno applicabili ai soli delitti.

3) Il secondo comma dell'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha inserito l'art. 25-*quinquiesdecies* nel D.Lgs. 231/01, aggiungendo ai reati-presupposto la falsa fatturazione di cui all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 74/2000, che dispone:

"in relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote"

4) il 14 novembre 2019 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la conversione in legge del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105, recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"

La responsabilità degli enti viene inserita direttamente nel testo del Decreto "231": al comma 11 della nuova Legge sono soppressi i riferimenti alle sanzioni alle persone giuridiche. Viene quindi introdotto un nuovo comma 11-bis che così dispone: «All'articolo 24-bis, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "di altro ente pubblico," sono inserite le seguenti: "e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105"».

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA
PARABIAGO

10
MI

Gli illeciti penali connessi alla cybersicurezza, pertanto, comporteranno per le società sanzioni pecuniarie fino a quattrocento quote.

Si riporta il testo del nuovo art. 24-bis D.Lgs. 231/2001:

"Delitti informatici e trattamento illecito di dati 1) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote; 2) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote; 3) In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote; 4) Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

APPROVATO DA CDA 20/11/2019

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA
PARABIAGO

10
MI

**APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI
MEZZANZANICA S.P.A.**

- 1) Con il D.L. 26 ottobre 2019, convertito con modifiche in L. 19 dicembre 2019, n. 157, è stato introdotto nel decreto 231 il nuovo art. 25-quinquiesdecies, con riferimento ai seguenti reati tributari:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

Questa inclusione è stata realizzata dal legislatore senza condizioni o modifiche rispetto alle ipotesi previste dal D lgs 74/2000, semplicemente "estendendo" i citati reati tributari alla disciplina della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

Inoltre è prevista l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e) in caso di commissione di uno dei suddetti reati o di uno di quelli introdotti dall'art. 1 bis con il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75 di cui sotto.

Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- 2) In gazzetta ufficiale del 15 luglio 2020 è stato pubblicato il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 75, che recepisce la "direttiva europea (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale".

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA
PARABIAGO

10
MI

Più precisamente vengono modificati o introdotti i seguenti articoli:

1. l'art. 24 d.lgs. 231/01 viene arricchito dalle ipotesi di: frode nelle pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p., frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale di cui all'art. 2 l. 898 del 1986;
2. l'art. 25 d.lgs. 231/01 segna, invece, l'introduzione delle seguenti ipotesi di reato: reato di peculato di cui all'art. 314, c.1, c.p. (è escluso il peculato d'uso), di peculato mediante profitto dell'errore altrui ex art. 316 c.p. e di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.;

Un'osservazione si impone. Dalla interpretazione letterale dell'art. 25, così come riformato, si evince che i reati di peculato e abuso d'ufficio entrerebbero nel catalogo dei reati presupposto solo ed esclusivamente in relazione a fatti che offendono gli interessi finanziari dell'UE e non in via generale.

3. l'art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/01 vede l'estensione dei reati tributari (recentemente introdotti) Il decreto prevede l'estensione della responsabilità degli enti per i delitti che seguono, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro:

-dichiarazione infedele, previsto dall'art. 4 d.lgs. 74 del 2000,

-omessa dichiarazione, previsto dall'art. 5 d.lgs. 74 del 2000,

-indebita compensazione, previsto dall'art. 10 quater d.lgs. 74 del 2000;

Sono previste sanzioni amministrative severe (da trecento a cinquecento quote), nonché l'aumento fino ad un terzo della sanzione pecuniaria nel caso di profitto di rilevante entità e l'applicazione delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)

4.l'art. 25 sexiesdecies d.lgs. 231/01 viene introdotto al fine di estendere la responsabilità degli enti per il delitto di contrabbando, ai sensi del D.P.R. n. 43/1973 e viene punito con sanzioni da duecento a quattrocento quote, a seconda del valore dei diritti di confine evasi (inferiore o superiore centomila euro).

In tutti questi casi (art. 25-sexiesdecies) si applicano le sanzioni interdittive:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

- 3) Dopo il D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione Europea mediante il diritto penale" che ha interessato il D.Lgs.n.231/01 nelle sezioni riguardanti i reati tributari e quelli di contrabbando, ecco il D.Lgs.n.116 del 3 settembre 2020 che va ad interessare la sezione dei reati ambientali.

Quest'ultimo decreto ha apportato modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella Parte IV riguardante Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Servizio di gestione

MEZZANZANICA SPA
C.F. 07534110155
VIA ZANELLA
PARABIAGO

10
MI

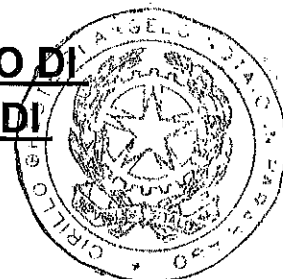
integrata dei rifiuti, Gestione degli imballaggi e Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

L'Art.4 in particolare ha interessato il sistema sanzionatorio modificando integralmente l'Art. 258 del D.Lgs.n.152/06, "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari" facente già parte integrante dei reati previsti dall'Art. 25-undecies.

Si è inteso così punire con la sanzione amministrativa pecuniaria

- I soggetti che non effettuano la comunicazione annuale alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto di cui all'articolo 189, comma 3
- I soggetti identificati nell'articolo 190 comma 1 che omettono di tenere ovvero tengono in modo incompleto il registro di carico e scarico e che incorrono nella pena dell'articolo 483 del codice penale nella eventualità di trasporto di rifiuti pericolosi o nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, se vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o si fa uso di un certificato falso durante il trasporto
- I soggetti che effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riportano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti
- I soggetti che non effettuano la comunicazione annuale alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti identificati nell'articolo 220 comma 2
- Il comandante del poligono militare delle Forze armate per inosservanza degli Artt. 184, commi 5- bis.1 e 5-bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA



1) In data **30 novembre 2021** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **D. Lgs. n. 195/2021**. Tale intervento normativo è finalizzato ad attuare nel nostro ordinamento, la **Direttiva comunitaria n. 1673 del 2018**.

Il citato intervento normativo appare di grande rilievo sul panorama del diritto penale e di conseguenza si riflette anche nell'ambito del Dlgs 231/01, che vede modificato il contenuto dell'art. 25 octies poiché richiama articoli oggetto di riforma.

Ebbene, quattro sono le norme modificate:

1. **l'art. 648 c.p.** relativo al reato di **ricettazione**: tale norma, in particolare punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un c.d. reato presupposto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Fino ad ora il reato presupposto doveva necessariamente essere, ai fini dell'integrazione della ricettazione, un delitto: la riforma in esame, tuttavia, amplia il catalogo dei reati presupposto fino a ricomprendervi qualsiasi reato, comprese le **contravvenzioni**. Riguardo alla ricettazione, inoltre, il Decreto Legislativo specifica che il reato presupposto non deve essere necessariamente oggetto di accertamento giudiziale, essendo possibile evincere la provenienza illecita del bene avendo riguardo semplicemente alle caratteristiche di quest'ultimo;
2. **l'art. 648 bis c.p.** relativo al reato di **riciclaggio**: questa norma, invece, punisce chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca denaro o altri beni provenienti da un reato oppure compia su tali beni delle operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza del bene. Fino ad ora il reato da cui provengono siffatti beni (c.d. reato presupposto) doveva necessariamente essere, ai fini dell'integrazione del riciclaggio, un delitto non colposo: la riforma in esame, tuttavia, anche in tal caso amplia il catalogo dei reati presupposto fino a ricomprendervi qualsiasi reato, compresi altresì i **delitti colposi** e le **contravvenzioni**. Anche con riferimento al riciclaggio, inoltre, non è necessario che il reato presupposto sia oggetto di accertamento giudiziale né che ne sia identificato l'autore;
3. **l'art. 648 ter c.p.** relativo al reato di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**: tale norma punisce chiunque, fuori dai casi degli articoli precedenti, impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita. Anche per tale fattispecie astratta, prima della riforma, il reato presupposto doveva necessariamente essere un delitto: pure in questo caso, però, il Decreto allarga il catalogo dei reati presupposto fino a ricomprendervi le **contravvenzioni**;
4. **l'art. 648 ter 1 c.p.** relativo al reato di **autoriciclaggio**: questo reato, nello specifico, si integra quando, fuori dai casi di ricettazione e di riciclaggio, un soggetto si dedichi all'investimento produttivo dei proventi derivati da illeciti dallo stesso commessi, mediante lo svolgimento di attività economiche o finanziarie. Anche con riferimento a tale fattispecie, infine, il Decreto amplia il catalogo dei reati presupposto, che prima comprendeva solo i delitti mentre, all'esito della riforma, coinvolge anche le **contravvenzioni**.

Sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, va sottolineato poi che la riforma:

- estende a tutti i reati sopra citati l'**aggravante** connessa al fatto che il reato venga compiuto nell'esercizio dell'**attività professionale** del reo;
- riconosce invece un'**attenuante** in relazione ai casi in cui il reato presupposto sia di natura **bagatelare** e, dunque, di particolare tenuità.



2) Con il D.Lgs. n. 184 dell'8 Novembre 2021 viene data attuazione alla direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla **lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti** che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio.

Questo nuovo decreto legislativo ha modificato la rubrica e i commi dell'art. 493-ter c.p. (Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti) e ha inserito l'art. 493-quater all'interno del codice penale (Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti).

Inoltre ha ampliato i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 con l'inserimento, dopo l'articolo 25-octies, del nuovo Art. 25-octies.1 che recita:

Art. 25-octies.1

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di cui all'articolo **493-ter**, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- b) per il delitto di cui all'articolo **493-quater** e per il delitto di cui all'articolo **640-ter***, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, ossia:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.



*l'art. 640 ter disciplina la frode informatica

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA SPA

1) PROVVEDIMENTI APPORTATI con D.L. n. 20 del 10 marzo 2023

Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

- Modifica **Art. 12**, commi 1 e 3 del D.Lgs n. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- Inserimento **Art. 12-bis** D.Lgs n. 286/1998 – Morte o lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina
- Modifiche **Art. 22** del D.Lgs n. 286/1998 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

che hanno interessato le fattispecie di reato dell'**Art. 25-duodecies** "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Più precisamente, con tali modifiche e introduzioni, il legislatore ha inteso punire non solo chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ma con pene detentive severissime anche coloro che attuano ciò con modalità tali da esporre le persone a pericolo per la loro vita, per la loro incolumità o sottoponendole a trattamento inumano e degradante.

Inoltre, fermo quanto disposto per reati commessi nel territorio dello Stato, se la condotta è diretta a procurare l'ingresso illegale nel territorio dello Stato, il reato è punito secondo la legge italiana anche quando la morte o le lesioni si verificano al di fuori di tale territorio.

L'Art.2 del decreto legge ha apportato modifiche all'Art. 22 del "Testo unico sull'immigrazione" in merito al rilascio del nulla osta al lavoro ed ha aggiunto l'Art.24-bis "Verifiche" per l'osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro ed altri controlli a campione sul rispetto dei requisiti e di procedure varie.

2) PROVVEDIMENTI APPORTATI con D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023

Provvedimento in merito alla "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 Novembre 2019 che modifica la Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le **trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere**".

- Modifiche al testo dell'**Art. 25-ter**, ora così formulato: "In relazione ai reati in materia societaria previsti dal Codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie"

- Introduzione nell'**Art. 25-ter** del nuovo comma **s-ter** relativo al delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare che recita: "Per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Per meglio comprendere il nuovo comma dell'art. 25 ter D.LGS 231/01, pare necessaria una breve definizione del concetto di "certificato preliminare":

"Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il Notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione."

Per le società estere partecipanti all'operazione sarà compito di ogni Stato membro designare l'organo giurisdizionale, il Notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione.

Ciò premesso, eventuali **azioni delittuose** messe in campo per **l'ottenimento fraudolento** del suddetto "**Certificato preliminare**" danno origine alla **fattispecie di reato "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"** inserito nel nuovo comma "**s**" dell'art. 25 ter.

3) PROVVEDIMENTI APPORTATI con D.Lgs. n.150 del 10 ottobre 2022

Provvedimento in merito alla "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari".

- Modifica dell'**640 c.p.** contemplato nel reato di "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" dell'**Art.24 D.Lgs231/01**
- Modifica dell'**Art.640-ter c.p.** contemplato nel reato di "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" dell'**24 -D.Lgs231/01**, nel reato di "Reati informatici e di trattamento illecito di dati dell'**Art. 24-bis del D.Lgs.n.231/01** e nel reato dei "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti dell'**Art. 25-octies.1 del D.Lgs.n.231/01**

Nel particolare ad **entrambi gli articoli** è stato **modificato l'ultimo comma** con l'esclusione del testo relativo all'**Art. 61 c.p. n.7** per cui è stata **eliminata la previsione della procedibilità d'ufficio quando il danno patrimoniale cagionato è di rilevante gravità.**

4) PROVVEDIMENTI APPORTATI con D.Lgs. n.156 del 4 ottobre 2022

Provvedimento in merito alle “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”.

- Modifica alla rubrica ed al testo dell’**Art.322-bis** contemplato nel reato “Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d’ufficio” dell’**Art.25 D.Lgs231/01**
- Modifica dell’**Art. 2 L.898 23 dicembre 1986** contemplato nel reato “Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture” dell’**Art.24 D.Lgs231/01**
- Modifiche al testo dell’ **25-quinquiesdecies D.Lgs231/01** al comma 1-bis
- Inserimento dell’ **Art.301 del DPR n.43 del 23 gennaio 1973** nel reato “Contrabbando” dell’**Art.25-sexiesdecies D.Lgs231/01**

Più precisamente, gli interventi per il raggiungimento dei suddetti impegni hanno interessato il D.Lgs nei seguenti articoli:

- **Art. 25** con l’inserimento dell’abuso d’ufficio nella **rubrica dell’Art. 322-bis c.p.** e nel **testo** del primo comma dell’**Art. 323 c.p.** (Abuso d’ufficio). Si è inteso così estendere i reati già contemplati nell’Art.25 (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione), anche all’abuso di ufficio
- **Art. 25-sexiesdecies** con la modifica dell’**Art.301 del DPR n.43/1973** (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca) per cui è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona se non è possibile la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l’oggetto ovvero il prodotto o il profitto
- **Art. 24** con l’aggiunta del comma 3-bis all’**Art.2 L.898 23 dicembre 1986** (frode in agricoltura) viene fatto riferimento agli articoli di Codice penale 240-bis e 322-ter in tema di confisca
- **Art.25-quinquiesdecies** con la modifica nel testo del **comma 1-bis dei reati tributari** riguardanti sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell’Unione europea al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto.

5) PROVVEDIMENTI APPORTATI con Legge n.25 del 28 marzo 2022

Il D.L. 13/2022, pubblicato in GU n. 47 del 25-02-2022 ha rivisto alcuni articoli del codice penale già inclusi nel novero dei reati presupposto del D.Lgs. 231/01. Si segnala che il D.L. 13/2022 non è stato convertito in legge ma è stato trasfuso nella L. 25/2022, di conversione del D.L. 4/2022, pubblicata in GU n. 73 del 28-03-2022. Pertanto, il testo a cui fare riferimento è quello contenuto nella L.

25/2022.

Segnatamente si tratta:

- dell'art. 316-bis c.p. ora rubricato "Malversazione di erogazioni pubbliche"
- dell'art. 316-ter c.p. ora rubricato "Indebita percezione di erogazioni pubbliche"
- dell'art. 640-bis c.p. ora rubricato "Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche"

Il legislatore ha ampliato e uniformato il concetto di erogazioni pubbliche, prevedendo che le stesse possano consistere in "contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate". La finalità perseguita è stata quella di reprimere tutti i comportamenti riconducibili all'illecito utilizzo di erogazioni, includendo anche quelle legate alla pandemia da Covid-19.

6) PROVVEDIMENTI APPORTATI con Legge n.22 del 9 marzo 2022

- Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
- **Inserimento nel novero dei reati presupposto dell'Art.25-septiesdecies** –D.Lgs.231/01 "Delitti contro il patrimonio culturale"
- **Inserimento nel novero dei reati presupposto dell'Art.25-duodevicies**–D.Lgs.231/01 "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"
- Modifiche ai contenuti dell'**Art. 733-bis c.p.** (distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto) con riferimento all'**Art. 25-undecies** del D.Lgs.n.231/01 e modifica all'**Art. 9 comma 1 L.n.146/2006** (operazioni sotto copertura) relativo ai reati transnazionali

Vediamo più nel dettaglio quali sono i "nuovi reati 231":

Art. 25-septiesdecies:

- 1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 518 novies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.*
- 2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 ter, 518 decies e 518 undecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.*
- 3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 duodecies e 518 quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.*
- 4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 bis, 518 quater e 518 octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.*
- 5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.*

Gli articoli di riferimento del codice penale, e quindi le relative **fattispecie di reato integrate nel novero dei reati presupposto** sono 9:

1. Art. 518 bis — Furto di beni culturali
2. Art. 518-ter — Appropriazione indebita di beni culturali
3. Art. 518 quater — Ricettazione di beni culturali
4. Art. 518 octies — Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
5. Art. 518-novies — Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
6. Art. 518 decies — Importazione illecita di beni culturali
7. Art. 518 undecies — Uscita o esportazione illecite di beni culturali
8. Art. 518 duodecies — Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
9. Art. 518 quaterdecies — Contraffazione di opere d'arte

Art. 25-duodevicies:

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 sexies e 518 terdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Gli articoli di riferimento del codice penale, e quindi le relative **fattispecie di reato integrato nel novero dei reati presupposto sono 2:**

1. Art. 518 sexies — Riciclaggio di beni culturali
2. Art. 518 terdecies — Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MEZZANZANICA S.P.A.



1) PROVVEDIMENTI APPORTATI con Legge 9 ottobre 2023 n. 137

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 236, la Legge 9 ottobre 2023, n. 137, di conversione con modifiche del **D.L. 10 agosto 2023, n. 105**, recante *“disposizioni urgenti in materia di processo penale di processo civile di contrasto agli incendi boschivi di recupero dalle tossicodipendenze di salute e di cultura nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione”*.

Con il precitato intervento normativo si attua una **nuova estensione del catalogo dei “reati presupposto”** della responsabilità amministrativa degli enti, disciplinata dal D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il c.d. **“Decreto Giustizia”** interviene infatti sugli *artt. 24 e 25-octies.1* del D.lgs. cit., aggiungendo **tre nuove fattispecie di reato**.

In particolare, **l’art. 24, D.lgs. 231/2001**, rubricato *“Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell’Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture”*, viene arricchito dalla previsione di **due nuovi “reati presupposto”**. Si tratta delle fattispecie di **“Turbata libertà degli incanti”** (*art. 353 c.p.*) e **“Turbata libertà del procedimento di scelta dei contraenti”** (*art. 353-bis c.p.*).

Queste due nuove fattispecie contribuiscono, di fatto, ad **estendere il perimetro delle attività a rischio nei rapporti con la P.A.**, interessando – tra le altre - anche le **fasi prodromiche** allo svolgimento delle **gare pubbliche**.

L’art. 25-octies.1, D.lgs. 231/2001, riguardante i *“reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”*, viene invece integrato con l’aggiunta della fattispecie di reato di **“trasferimento fraudolento di valori”**, prevista all’*art. 512-bis c.p.*

Il nuovo reato presupposto presenta evidenti **punti di contatto** con la prevenzione dei reati in materia di **ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita** (*art. 25-octies, D.lgs. 231/2001*), nonché con il **contrasto alle fattispecie di contrabbando** (*art. 25-sexiesdecies, D.lgs. 231/2001*).

2) PROVVEDIMENTI APPORTATI dalla Legge n. 93 del 14 luglio 2023

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica

- Modifica **171-ter** Abusiva duplicazione di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. e **Art.174-ter** Legge sulla protezione del diritto d’autore

della **Legge 633/41 del 22/04/1941** che hanno interessato il reato di Delitti in materia di violazione del diritto d'autore **Art. 25-novies D.Lgs 231/01** pag. 41

3) D.l. 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 3 marzo 2023, n. 17



La **Legge 3 marzo 2023, n. 17**, ha inserito nel Decreto 231 nuove misure atte a tutelare le imprese c.d. di **interesse strategico nazionale**, dalla possibile applicazione di misure interdittive tali da pregiudicarne l'operatività e da avere riflessi significativamente negativi sull'occupazione e sull'interesse economico nazionale. L'art. 5 del Decreto legge n. 2/2023, infatti, ha apportato diverse modifiche al testo del D.lgs. 231/01. Invero, la riforma è intervenuta sull'**art. 15 del D.lgs. 231/01**, che disciplina i casi in cui la sanzione interdittiva tale da comportare l'interruzione dell'attività comminata a carico dell'ente possa essere **sostituita** dalla applicazione di un **commissariamento giudiziale** dell'impresa. Alle due preesistenti condizioni applicative, ossia quelle di cui alla **lettera a)**, con riguardo all'ente che svolge attività di **pubblico servizio** o un **servizio di pubblica utilità** la cui interruzione sia passibile di provocare un **grave pregiudizio alla collettività**, ed alla **lettera b)** per i casi in cui l'interruzione dell'attività svolta dall'ente possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, **rilevanti ripercussioni sull'occupazione**, è stata aggiunta una terza casistica alla **lettera b-bis)**: *"l'attività è svolta in **stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale** ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231"*. La nuova disposizione precisa altresì che, nel caso di imprese che, a seguito della verifica di reati che abbiano dato luogo all'applicazione della sanzione interdittiva, siano state ammesse all'**amministrazione straordinaria** (ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187), la prosecuzione dell'attività è comunque affidata al **commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria**. La *ratio* dell'intervento normativo è improntata a garantire l'accesso al commissariamento, in luogo della possibile applicazione della sanzione interdittiva (passibile di precludere la prosecuzione dell'attività produttiva ed operativa), alle realtà imprenditoriali di tipo industriale dichiarate di interesse strategico nazionale. Corre l'obbligo di chiarire cosa il legislatore intenda allorché si riferisce al concetto di **"stabilimento di interesse strategico nazionale"**. Ebbene, detta qualifica può essere conseguita dall'ente qualora ricorrano le condizioni previste ai sensi dell'art. articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, il quale prevede che la **Dichiarazione di interesse strategico nazionale di uno stabilimento** debba avvenire tramite **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri**, provvedimento che viene adottato allorché lo stabilimento impieghi un numero di lavoratori subordinati **non inferiore a duecento da almeno un anno** e qualora sussista **assoluta necessità di salvaguardia dell'interesse occupazionale e della produzione**. La riforma ha altresì previsto l'inserimento di un nuovo comma in calce all'**art. 17 del Decreto** (Riparazione delle conseguenze del reato). Ed invero, il comma 1-bis dell'art. 17, aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del d.l. 5 gennaio 2023, n. 2, presenta una fondamentale **clausola di esclusione dell'applicabilità delle sanzioni interdittive**. Più specificamente, la norma prevede che non possano essere comunque **mai applicate sanzioni interdittive** a carico dell'ente allorché sia appurato che le stesse possano **pregiudicare la continuità di azione di stabilimenti industriali**, o anche solo di parti di essi, che siano dichiarati di

interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del d.l. 3 dicembre 2012, n. 207, ^{pag. 42} quindi secondo l'iter ed i prerequisiti sopra descritti. La norma detta, però, una ulteriore condizione ai fini dell'attivazione della clausola di esclusione: l'ente deve aver **rimediato alle carenze organizzative** che hanno favorito la verifica dell'illecito, e ciò mediante l'adozione e la concreta attuazione di **modelli organizzativi** idonei a prevenire reati della medesima specie di quello verificatosi. L'ultimo capoverso, inoltre, introduce uno **schema presuntivo**, secondo il quale il modello organizzativo può dirsi **sempre idoneo** a prevenire reati della specie di quello verificatosi allorché, nell'ambito della **procedura atta al riconoscimento strategico nazionale**, siano stati adottati **provvedimenti diretti a realizzare**, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario **bilanciamento** tra le **"esigenze di continuità dell'attività produttiva"** e quelle legate alla salvaguardia dell'occupazione e alla **tutela della sicurezza sul luogo di lavoro**, della **salute**, dell'**ambiente** e degli **altri eventuali beni giuridici** lesi dagli illeciti commessi. Nondimeno, il d.l. n. 2/2023 ha previsto il collocamento di un ultimo periodo in calce all'art. 45, comma III del D.lgs. 231/01, in materia di misure cautelari. Il nuovo periodo va ad integrare la già esistente disposizione, secondo la quale, in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva il giudice ha la facoltà di optare per la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 15, per un periodo di tempo pari alla durata della misura cautelare stessa. Il nuovo ed ultimo periodo dispone che: *"La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo della misura cautelare interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231"*. Infine, il Decreto in esame ha aggiunto il **nuovo comma 1-ter all'art. 53 del Decreto 231** (Sequestro preventivo), il quale dispone che nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale, debba farsi applicazione dell'**art. 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2**, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. Dette disposizioni sono state parimenti introdotte tramite il Decreto c.d. "salva ILVA", e dispongono, rispettivamente: il **comma 1-bis.1** che il Giudice, nel caso in cui il sequestro coinvolga stabilimenti industriali, parti di essi, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, debba disporre la **prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario**. La norma dispone altresì che il Giudice, qualora sia necessario al fine di realizzare il bilanciamento tra le esigenze di continuità produttiva ed i beni giuridici posti a rischio di pregiudizio, può **dettare le prescrizioni necessarie**, tenendo anche in considerazione quanto già disposto tramite i provvedimenti amministrativi adottati, per il medesimo fine, dalle autorità competenti. È bene notare che la norma, tuttavia, ha previsto che le disposizioni sin qui descritte **non possano trovare applicazione alcuna qualora dalla prosecuzione dell'attività possa potenzialmente derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica, ovvero per la salute e la sicurezza dei lavoratori, che non sia evitabile tramite alcuna prescrizione**. Sempre nel solco di detto principio di giudizio, che attua un doveroso bilanciamento dei beni giuridici tutelati, antepoendo sempre e comunque le esigenze di sicurezza a quelle di carattere meramente economico, la normativa dispone altresì che il Giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale siano state adottate misure per tramite delle quali **si sia ritenuto realizzabile il corretto bilanciamento** tra le esigenze di attività produttiva e quelle legate alla salvaguardia di occupazione, salute e sicurezza, salute, ambiente, e altri beni giuridici eventualmente lesi dagli illeciti oggetto della contestazione a carico dell'ente.

Infine si segnala come il recente DLGS n. 24 del 10 marzo 2023 ha fornito alcune indicazioni sulle caratteristiche che i canali di segnalazione (whistleblowing) devono avere.



IN GENERALE

Le segnalazioni possono essere effettuate sia oralmente che in forma scritta e se sono effettuate in forma scritta, possono essere utilizzate anche modalità informatiche.

I canali di segnalazione (whistleblowing) devono garantire, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

Inoltre, i canali di segnalazione (whistleblowing), le procedure ed i presupposti per effettuare le segnalazioni, devono essere comunicati chiaramente sia sul sito internet, sia nei luoghi di lavoro, sia in luoghi accessibili ai terzi.

L'azienda dovrà adeguarsi a quanto previsto nel DLGS in parola per non incorrere in pesanti sanzioni.



APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 2025 DEL
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Decreto Sicurezza

Con Legge 9 giugno 2025, n.80 (conversione in legge del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale di servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario), cd. Decreto Sicurezza, è stata modificata la disciplina sostanziale di alcuni reati già previsti nel novero ex D.Lgs. 231/01:

1. E' stato introdotto l'art. 270 quinquies.3 c.p. rubricato "*Detenzione materiale con finalità di terrorismo*" che entra a far parte del novero di reati presupposto contemplati dall'art. 25-quater c.p. D.Lgs. 231/2001 ("*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*").
2. Il catalogo 231 dei reati presupposto è stato ulteriormente modificato, poi, con l'inserimento dell'art. 435 c.p. "*Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti* ", sempre rientrante nel novero dei reati presupposto contemplati dall'art. 25-quater c.p. D.Lgs. 231/2001.
3. Il D.Lgs. 81 del 12 giugno 2025, poi, recante "*Disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie*" ha modificato il testo dell'art. 88 D.Lgs. n. 141 del 26 settembre 2024 ("*Circostanze aggravanti del contrabbando*"). rientrante fra i reati presupposto di cui all'art. 25-sexiesdecies D.Lgs. 231/2001.
4. Il 24 maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato-Regioni (17/4/2025), che introduce diverse importanti modifiche relativamente all'attività di formazione in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**.

Il 31 ottobre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 159/2025 che dispone "*Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*". Il provvedimento apporta modifiche al Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008) e ad altre norme in materia di vigilanza, formazione e prevenzione, rafforzando il sistema dei controlli e potenziando l'apparato ispettivo.

Modalità di attuazione del badge di cantiere e modifica del regime sanzionatorio per la patente a crediti: L. 198/2025 (dalla conversione del D.L. 31/10/2025 n.159)

Il Ministero del Lavoro, con il D.M. n. 20 del 2026, ha adottato il cosiddetto “Piano integrato per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro per l’anno 2026”, in attuazione delle priorità strategiche nazionali ed europee e in coerenza con il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159.

Il Piano consolida l’approccio integrato tra Ministero del Lavoro, INAIL e INL, **articolando le azioni su prevenzione, formazione, sostegno alle imprese e vigilanza mirata nei settori a più alto rischio infortunistico.**

Come spesso avviene, quando entrano in vigore normative che modificano il D.Lgs. 81/2008 introducendo nuove disposizioni e obblighi per aziende e datori di lavoro, l’**Ispettorato Nazionale del Lavoro** (INL) fornisce utili chiarimenti e approfondimenti per le attività di vigilanza proprio con questo obiettivo. Dopo la **nota prot. n. 609 del 22 gennaio 2026** con cui si fornivano le **prime indicazioni** sulle novità in materia di **patente a crediti**, ha recentemente emanato la **circolare n. 1 del 23 febbraio 2026** che ha in oggetto: *D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”*.

Con la circolare n. 1 del 23 febbraio 2026¹ l’Ispettorato Nazionale del Lavoro fornisce le prime istruzioni operative sulle modifiche introdotte dal D.L. 159/2025, convertito nella L. 198/2025, intervenendo così in modo significativo sul D.Lgs. 81/2008 e sull’assetto dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Dal punto di vista tecnico-operativo, il provvedimento incide in maniera diretta su cantieri temporanei e mobili, appalti e subappalti, sistemi di protezione contro le cadute dall’alto, formazione, sorveglianza sanitaria e modelli organizzativi.

Sicurezza sul lavoro da cambiamenti climatici

Lo scorso gennaio è stata pubblicata la ISO/PAS 45007:2026 “Gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Rischi derivanti dai cambiamenti climatici e azioni per contrastarli - Linee guida per le organizzazioni”, elaborata dall’Organizzazione Internazionale per la Normazione, volta a fornire indicazioni per approntare misure idonee ad affrontare i rischi connessi agli eventi climatici, nonché alle conseguenti azioni di adattamento e agli interventi di mitigazione.

Il documento è elaborato con un approccio pratico e sistematico ed è rivolto a organizzazioni di ogni dimensione: ha dunque l’obiettivo di favorire l’integrazione del fattore climatico nei processi di valutazione e gestione dei rischi in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di Lavoro, con focus sulla formazione e un approccio basato sul ciclo Plan-Do-Check-Act (pianificare, implementare, verificare, agire).

Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del marzo 2026, il D.P.C.M. 30 gennaio 2026 che approva il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2026, che va a sostituire integralmente il modello allegato al D.P.C.M. del 29 gennaio 2025. La pubblicazione degli allegati al D.P.C.M. recante l’approvazione del MUD per l’anno 2026 è demandata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (Mase) che, a tal fine, ha riportato sul proprio sito istituzionale:

¹ Copia della circolare INL 1/26 è affrancata al presente allegato integrativo

- le istruzioni per la compilazione del Modello unico di dichiarazione;
- il modello per la comunicazione rifiuti semplificata;
- i modelli raccolta dati;
- le istruzioni per la presentazione telematica (mud telematico)

In base al disposto di cui all'articolo 6, comma 2-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 70, il termine per la presentazione del modello è fissato in **centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale**, e questo comporterà lo spostamento della scadenza ad una data successiva al 30 aprile. La scadenza di presentazione per il Mud 2026 è, pertanto, fissata per il **3 luglio 2026**, anziché alla normale scadenza del 30 aprile.

Tra le principali novità la modifica dell'art. 30, in tema di idoneità dei Modelli di Organizzazione e Gestione della Sicurezza sul Lavoro, aggiornato con il riferimento alla norma UNI EN ISO 45001:2018 (in luogo della precedente OHSAS 18001:2007).

Sul piano formativo:

E' stata inoltre aggiornata la disciplina della patente a crediti in materia di sicurezza, con nuove ipotesi di decurtazione. E' prevista una riduzione contributiva per le imprese virtuose con la revisione delle aliquote INAIL, in funzione dell'andamento infortunistico.

In merito ai controlli sui lavoratori in appalto e subappalto:

il DL in parola introduce per le imprese che operano nei cantieri edili (nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato che verranno individuati con apposito decreto ministeriale), l'obbligo di previsione di un nuovo badge digitale per la tracciabilità dei lavoratori.

Inoltre, ai fini del rilascio dell'attestato per l'iscrizione alle liste di conformità INL di cui alla L. 56/2014, l'Ispettorato deve svolgere in via prioritaria la vigilanza nei confronti dei Datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto sia pubblico che privato.

Sicurezza nei cantieri: patente a crediti e badge di cantiere

A partire dal 1° ottobre 2024 è entrato in vigore il meccanismo della “patente a crediti”. La stessa è rilasciata dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, previsti dall'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 81 del 2008. Saranno dunque tenute a richiedere e potranno ottenere la patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che svolgano nei cantieri temporanei o mobili:

Da ultimo il nuovo testo di legge chiarisce che le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA, non sono tenute al possesso della patente a crediti per la sicurezza sul lavoro.

La Certificazione SOA è un attestato obbligatorio, rilasciato da Organismi di Attestazione autorizzati, comprovante la capacità economica e tecnica di un'impresa di qualificarsi per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo maggiore a € 150.000,00.

Tale iniziativa legislativa denota una sempre crescente attenzione alle tematiche Salute e sicurezza sul lavoro nell'ottica di prevenire i troppi infortuni sul lavoro attraverso un sistema che rafforza l'obbligo di rispetto della normativa di settore esistente.

E, invero, L'INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzata ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria. Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'adozione di un Modello Organizzativo 231 conforme è premiata con 5 crediti aggiuntivi sulla patente a punti, per un totale di 35 crediti iniziali.

La vera novità del nuovo dl sicurezza (pubblicato in G.U. il 31 ottobre 2025), tuttavia, è rappresentata dall'introduzione del c.d. "*badge di cantiere*" per le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato. Da questo punto di vista, inoltre, le imprese che operano nei cantieri edili non sono gli unici soggetti onerati dal nuovo adempimento: l'art. 3, comma 2, dl 159/2025, stabilisce che tale obbligo si estenderà anche ad ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato.

Si tratta di un'evoluzione del **tesserino di cantiere** previsto dall'art. 18 del D.Lgs. 81/2008, già ribattezzato *badge di cantiere*; la nuova norma, infatti, prevede che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, siano tenute a fornire ai propri dipendenti la suddetta tessera, "*ma dotata di un codice univoco non riproducibile e utilizzato come badge recante gli elementi identificativi del dipendente.*"

Il badge digitale è, dunque, dotato di un **codice univoco anti-contraffazione**, consentirà di **precompilare i dati identificativi** dei lavoratori assunti tramite il SIISL, registrare in modo automatico le **presenze all'interno dei cantieri** e di identificare il **percorso formativo** del lavoratore in materia di sicurezza. Potrà contenere dati come informazioni personali, impresa di appartenenza, contratto collettivo nazionale applicato e orari di lavoro diventando un vero proprio passaporto della sicurezza.

Nello specifico: le imprese che operano nei cantieri edili nonché nei settori e negli ambiti che verranno individuati con il decreto del Ministero del lavoro, sono tenuti "*a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera u), e dall'articolo 26, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché dall'articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, dotata di un codice univoco anticontraffazione*". Tale tessera, da utilizzare come un badge con i dati identificativi del dipendente, deve essere resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). A tal proposito, il decreto specifica altresì che "Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro".

Intelligenza Artificiale - Legge n. 132/23.9.2025

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2025, la **Legge n. 132/23.9.2025**, in vigore da ottobre 2025, recante "*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di Intelligenza Artificiale*", che, in coerenza con il c.d. "**AI Act**" ovvero il Regolamento UE 2024/1689, promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'Intelligenza Artificiale. Si tratta di un testo articolato e complesso, che introduce il primo quadro organico nazionale sull'intelligenza artificiale, in coerenza con il Regolamento UE 2024/1689. In sintesi: stabilisce principi di uso etico, trasparente e sicuro dell'IA, istituendo una governance nazionale (AgID e ACN) e una Strategia nazionale coordinata dalla Presidenza del Consiglio; prevede interventi nei settori pubblico, sanitario, professionale e giudiziario; introduce nuovi reati legati all'uso illecito dell'IA e aggravanti

specifiche nel codice penale; delega infine il Governo ad emanare decreti legislativi su dati, algoritmi, responsabilità, adeguando l'ordinamento alle evoluzioni europee.

Due reati presupposto vengono aggiornati per includere l'uso dell'IA:

Art. 2637 c.c. – *Aggiotaggio*

Reato già previsto all'art. 25-ter D.lgs. 231/01

Nuova aggravante: se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, la pena passa da 1–5 anni a 2–7 anni di reclusione.

Art. 185 TUF – *Manipolazione del mercato*

Reato già previsto all'art. 25-sexies D.lgs. 231/01

Nuovo regime sanzionatorio: se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale la pena è della reclusione da 2 a 7 anni (anziché da 2 a 12) e della multa da euro 25 mila a euro 6 milioni (anziché da euro 20 mila a euro 5 milioni).

Si anticipa come l'art. 24 della Legge n. 132/2025 delega il Governo prevede l'adozione, entro 12 mesi, di uno o più decreti legislativi per disciplinare l'impiego illecito dell'IA, con particolare attenzione agli strumenti per inibire e rimuovere contenuti generati illecitamente; a nuove fattispecie di reato per omessa adozione di misure di sicurezza; ai criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli Enti; oltre alla tutela rafforzata del danneggiato; nonché l'uso dell'IA nelle indagini preliminari.

Ulteriori novità in materia penale

1. Viene introdotta la nuova fattispecie di reato di “diffusione di contenuti generati o alterati con IA”, *c.d. diffusione illecita di deepfake* (art. 612-quater c.p.);
2. viene introdotta, ad integrazione della legge sul diritto d'autore (art. 171, l. 633/1941), la nuova condotta descritta alla lettera a-ter, che punisce la riproduzione o estrazione di testo o dati in violazione della legge sul diritto d'autore, anche tramite IA, *c.d. abuso di tecniche di web scraping o data mining*;
3. vengono introdotte nuove aggravanti, tra cui: come aggravante generica di cui all'art. 61, n. 11-decies c.p.: quando il reato è commesso mediante impiego di sistemi di IA che costituiscano mezzo insidioso, ostacolino la difesa o aggravino le conseguenze del reato; nel reato di aggiotaggio (art. 2637 c.c.) è ora prevista l'aggravante specifica della reclusione da 2 a 7 anni se commesso mediante IA; nel reato di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), è ora prevista la pena aggravata della reclusione da 2 a 7 anni e multa fino a 6 milioni se commesso mediante IA. Con riferimento all'ulteriore aggravante introdotta all'art. 294 c.p., si tratta del reato di “attentato ai diritti politici del cittadino” laddove l'inganno è posto in essere mediante l'impiego di sistemi di IA, la fattispecie non è indicata nel decreto 231.

L'impatto con il D. lgs. 231/01

Occorre premettere come La società sia certificata iso27001 pertanto da sempre attenta alla parte privacy e informazioni.

Pur non introducendo modifiche dirette, l'intervento normativo è comunque destinato ad incidere sulla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti sotto un triplice profilo:

- introduce nuove condotte fonte di responsabilità in alcuni reati presupposto già presenti nel catalogo dei reati 231 (i reati di aggio e manipolazione del mercato sono già reati-presupposto 231);
- prevede circostanze aggravanti sia comuni sia speciali connesse all'uso di IA che ne accentua la gravità a fattispecie già previste dal decreto 231/01;
- con riferimento al *nuovo illecito penale di deepfake* (art. 612-quater c.p.), lo stesso può assumere rilevanza per la 231 per il combinato disposto con altre fattispecie già ricomprese nel decreto (es. reati informatici, frodi, reati societari).

Rientrano tra i reati commessi con l'Intelligenza Artificiale tutte le violazioni commesse tramite o con l'ausilio di sistemi automatizzati.

Posto che la casistica è estremamente ampia, si fanno qui solo alcuni esempi:

- falsificazione di bilanci mediante generazione automatica di dati contabili;
- frodi verso la Pubblica Amministrazione tramite algoritmi che simulano requisiti per contributi;
- falsificazione di dati ambientali per eludere i limiti sulle emissioni;
- incidenti sul lavoro causati da robot intelligenti mal programmati.

Reati Ambientali

Il D. Lgs. 116/2025 (D.L. 116/2025), noto anche come Decreto Terra dei Fuochi, ha potenziato la responsabilità degli enti per i reati ambientali ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Sono stati introdotti nuovi reati presupposto come l'abbandono e la combustione illecita dei rifiuti, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica, le cui sanzioni pecuniarie e interdittive sono state inasprite. Le aziende devono adeguare i propri modelli organizzativi per gestire i nuovi rischi.

Novità introdotte:

Nuovi reati presupposto

l'elenco dei reati che determinano la responsabilità amministrativa degli enti è stato ampliato per includere:

- l'abbandono di rifiuti pericolosi e non pericolosi
- la combustione illecita di rifiuti
- l'impedimento di controlli da parte delle autorità
- l'omessa bonifica
- le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Aggravamento delle sanzioni

le sanzioni pecuniarie sono state aumentate e le sanzioni interdittive (come la sospensione o il divieto di esercitare l'attività) possono essere applicate in modo più esteso, fino all'applicazione definitiva in caso di commissione reiterata di gravi illeciti. Tra le principali modifiche:

- gestione non autorizzata di rifiuti e discarica abusiva (art. 256 Codice dell'ambiente) – da 300 a 1.200 quote;
- spedizione illegale di rifiuti – da 300 a 450 quote;
- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) – da 400 a 900 quote;
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) – da 450 a 750 quote;
- traffico o abbandono di materiali radioattivi (art. 452-sexies c.p.) – fino a 1.200 quote.

Revisione dell'articolo 25-undecies

l'articolo del D.Lgs. 231/2001 che disciplina i reati ambientali è stato profondamente modificato per riflettere i nuovi reati e le sanzioni più severe.

La **Legge 3 ottobre 2025, n. 147** di conversione con modifiche del D.L. Terra dei Fuochi conferma e perfeziona il rafforzamento del sistema sanzionatorio in materia di rifiuti, con nuove fattispecie delittuose, aggravanti specifiche e confische obbligatorie circoscritte dove espressamente previste. Le modifiche principali interessano proprio il **D.Lgs. 152/2006 (TUA)**, il **codice penale**, il **codice di procedura penale** e il **D.Lgs. 231/2001**.

ABBANDONO DI RIFIUTI: SANZIONI SU VARI LIVELLI

Viene mantenuto l'art. 255 TUA previsto dal DL 116/2025 “*Abbandono di rifiuti non pericolosi*” come contravvenzione (ammenda 1.500–18.000 €); se l'abbandono avviene con veicolo si applica la sospensione patente da 4 a 6 mesi (il DL 116/2025 prevedeva la sospensione da 1 a 4 mesi).

Confermato il comma 1.1 (titolari d'impresa/responsabili di enti che abbandonano rifiuti): arresto 6–24 mesi o ammenda € 3.000–27.000.

In conversione è stato aggiunto il comma 1.2: per l'abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta lungo le strade (in violazione delle disposizioni locali) è definita la sanzione € 1.000–3.000 e, se con veicolo, si applica il fermo di 1 mese ex art. 214 CdS.

Confermati il comma 1-bis (piccolissimi rifiuti/prodotti da fumo: 80–320 €) e il comma 1-ter con l'accertamento tramite videosorveglianza.

NUOVI DELITTI: 255-BIS E 255-TER

Confermati i due nuovi delitti autonomi già introdotti con il DL 116/2025:

- **art. 255-bis TUA “Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari”** (reclusione 6 mesi–5 anni, che sale a 9 mesi–5 anni e 6 mesi per titolari d'impresa/enti; sospensione patente 2–6 mesi se con veicolo)
- **art. 255-ter TUA “Abbandono di rifiuti pericolosi”** (reclusione 1–5 anni; 1 anno e 6 mesi–6 anni nelle ipotesi aggravate, che sale a 2 anni e 6 mesi–6 anni e 6 mesi per titolari d'impresa/enti).

GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA (ART. 256 TUA)

La Legge 147/2025 di conversione con modifiche del DL 116/2025 ha rimodulato l'**art. 256**:

- Condotta base (svolgimento di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in assenza di titoli): arresto 3–12 mesi o ammenda € 2.600–26.000; reclusione 1–5 anni se riguarda rifiuti pericolosi.
- Comma 1-bis in caso di aggravanti (pericolo per vita/salute/ambiente o in siti contaminati): reclusione 1–5 anni; sale a 2–6 anni e 6 mesi se riguarda rifiuti pericolosi.
- Comma 1-ter: sospensione patente 3–9 mesi quando le violazioni sono commesse con veicolo.
- Comma 1-quater: confisca del mezzo (salvo appartenga a terzo estraneo al reato).
- Comma 3 (discarica non autorizzata): reclusione 1–5 anni; 1 anno e 6 mesi–5 anni e 6 mesi se destinata (anche in parte) a rifiuti pericolosi;
- Comma 3-bis in caso di aggravanti (pericolo per vita/salute/ambiente o in siti contaminati): reclusione 2–6 anni; 2 anni e 6 mesi–7 anni se destinata (anche in parte) a rifiuti pericolosi;
- Comma 3-ter: confisca dell'area (salva estraneità del proprietario al reato; restano obblighi di bonifica/ripristino).
- Comma 4 (nuovo testo): ammenda € 6.000–52.000 o arresto fino a 3 anni per inosservanza prescrizioni con titoli abilitativi, circoscritto ai non pericolosi e fuori dai casi del comma 1-bis.
- Comma 5: miscelazione illecita di rifiuti pericolosi (arresto 6–24 mesi o ammenda € 2.600–26.000).

REGISTRI E FORMULARI (ART. 258 TUA)

Le Legge 147/2025 conferma l'aumento della sanzione per **le violazioni del registro di carico/scarico** (€ 4.000–20.000). È introdotta la sospensione della patente: 1–4 mesi se non pericolosi, 2–8 mesi se pericolosi, e sospensione dall'Albo Gestori Ambientali (2–6 mesi se si tratta di trasporto rifiuti non pericolosi / 4–12 mesi per trasporto rifiuti pericolosi).

Per **trasporto di rifiuti pericolosi senza FIR** (o documenti sostitutivi): reclusione 1–3 anni. Previsto il **comma 4-bis**: confisca del mezzo in caso di condanna o patteggiamento.

SPEDIZIONI ILLEGALI (ART. 259 TUA) E NUOVE DISPOSIZIONI

L'art. 259 cambia la rubrica, da “Traffico illecito di rifiuti” a “Spedizione illegale di rifiuti” e diventa delitto: per spedizione illegale ai sensi del Reg. (CE) 1013/2006 e Reg. (UE) 2024/1157 è prevista la reclusione da 1 a 5 anni (pena aumentata se si tratta di rifiuti pericolosi).

Inseriti art. 259-bis (aggravante dell'attività d'impresa) e 259-ter (delitti colposi: pene diminuite da 1/3 a 2/3). In sede di conversione sono stati soppressi il secondo e terzo periodo dell'art.259-bis, comma 1 (non si introduce quindi una confisca automatica aggiuntiva tramite tale comma).

RAEE (MODIFICHE AL D.LGS. 49/2014)

La Legge 147/2025 di conversione inserisce l'art. 1-bis che modifica i seguenti articoli del D.Lgs. 49/2014 che disciplina i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE):

- Art. 38: introdotti i commi 1-bis e 1-ter con sanzioni amministrative € 2.000–10.000 sia per mancata comunicazione nel portale telematico predisposto dal Centro di coordinamento dei luoghi di deposito preliminare e sia per la violazione degli obblighi informativi al Centro di coordinamento; la sanzione è pari alla metà se si tratta di comunicazione inesatta/incompleta.

- Art. 11: i distributori, contestualmente al ritiro dell'apparecchiatura usata, possono ritirare a domicilio i RAEE domestici gratuitamente e senza obbligo di acquisto di AEE equivalente.

MODIFICHE AL CODICE PENALE: INASPRIMENTO DELLA RISPOSTA PUNITIVA AI REATI AMBIENTALI

La Legge 147/2025 modifica tre articoli chiave del Codice Penale:

- All'art. 131-bis c.p. è introdotto il n. 4-ter, che esclude la particolare tenuità del fatto per i reati ambientali più gravi previsti dal TUA, tra cui gli artt. 255-ter, 256 commi 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259.
- L'art. 452-sexies c.p. (traffico o abbandono di materiale ad alta radioattività) è riformulato: la pena è aumentata fino alla metà se il fatto comporta pericolo per la vita, la salute pubblica o si verifica in siti contaminati, mentre è abrogato il terzo comma.
- Infine, l'art. 452-quaterdecies c.p. (traffico organizzato di rifiuti) introduce un nuovo comma che prevede l'aumento fino alla metà della pena nelle stesse circostanze aggravanti.

MODIFICHE AL D.LGS. 231/2001: MAGGIORI RESPONSABILITÀ

La legge di conversione interviene sull'art. 25-undecies, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per reati ambientali, ampliando i reati-presupposto. Sono ora inclusi i nuovi delitti di abbandono di rifiuti non pericolosi e pericolosi (artt. 255-bis e 255-ter TUA) e la combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis TUA). Ciò significa che, se tali reati sono commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa, anche l'ente (società, consorzio, cooperativa) potrà essere sottoposto a sanzione pecuniaria e, nei casi più gravi, a sanzioni interdittive (es. sospensione dell'attività o revoca di licenze).

Contestualmente vengono innalzate le sanzioni pecuniarie per i principali reati ambientali, come ad esempio per i delitti di inquinamento e disastro ambientale (artt. 452-bis e 452-quater c.p.) la sanzione arriva fino a mille quote, e rimodulate le sanzioni interdittive, in particolare la sospensione dell'attività e la revoca di autorizzazioni o licenze ambientali.

Nuovi reati contro gli animali

L'art. 8 Legge n. 82 del 6 giugno 2025, infatti, rubricata "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali" ha introdotto l'art. 25-undecies (*"Delitti contro gli animali"*).

- **art. 544 bis c.p.** *"Uccisione di animali"*
- **art. 544 ter c.p.** *"Maltrattamento di animali"*
- **art. 544 quater c.p.** *"Spettacolo o manifestazioni vietate"*
- **art. 544 quinquies c.p.** *"Divieto di combattimento fra animali"*
- **art. 638 c.p.** *"Uccisione o danneggiamento di animali altrui"*